

Istanza di riabilitazione. Requisiti richiesti per la concessione del beneficio

Quesito n. 10

Nell'anno 2011, Tizio viene condannato alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed euro 500 di multa, con pena sospesa, per il reato di furto aggravato commesso in danno di Caio, che si era costituito parte civile nel procedimento penale.

Il 14 luglio del 2012, la sentenza diviene definitiva e Tizio provvede a risarcire alla persona offesa i danni morali e materiali derivanti dalla sua condotta delittuosa, nonchè a pagare le spese processuali.

Dopo qualche tempo, l'uomo, che nel frattempo non ha riportato alte condanne, si chiede se sia possibile, in un caso come il suo, presentare una domanda di riabilitazione e così si reca da un avvocato.

Il candidato, assunte le vesti del legale, rediga il relativo atto.

Istituti rilevanti

La riabilitazione è un istituto, previsto dagli artt. 178 e ss. c.p., che estingue le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna.

Essa, pertanto, si caratterizza, rispetto alle cause di estinzione di specifico reato o di specifica pena, per un connotato di efficacia generale e residuale, in quanto è astrattamente idonea ad estinguere anche ogni ulteriore conseguenza che norme eventualmente sopravvenute alla sua concessione possano far derivare dalla medesima condanna per cui essa è intervenuta.

Per ottenere la riabilitazione è necessaria la presenza di alcuni *requisiti* richiesti dalla disciplina codicistica.

In primo luogo il condannato, non solo deve aver dato prova effettiva e costante di *buona condotta*, ma deve anche aver *adempiuto le obbligazioni civili* derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle.

Egli, inoltre, *non* deve essere stato sottoposto a *misura di sicurezza* diversa dall'espulsione dello straniero dallo Stato o dalla confisca e tale misura non deve essere stata revocata.

Deve, poi, essere decorso *un termine* di almeno *tre anni* (almeno otto nel caso di recidiva aggravata o reiterata) dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta.

Il termine è di dieci anni se si tratta di delinquenti abituali, professionali o per tendenza e decorre dal giorno in cui sia stato revocato l'ordine di assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.

Data l'operatività della riabilitazione in ordine ad ogni possibile effetto della condanna consegue che debba ritenersi sussistente l'interesse a richiedere il relativo provvedimento per il sol fatto che risulti intervenuta sentenza di condanna dalla quale non si sia già stati riabilitati.

La riabilitazione può pertanto essere richiesta e concessa anche quando si riferisca a condanna per la quale sia stato *applicato* il beneficio della *sospensione condizionale della pena* ed il reato sia estinto per il decorso del termine di cui all'art. 163 c.p. (Cass. 29-2-2000, n. 3845).

In particolare, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163, c. 1, 2 e 3, il termine decorre dallo stesso momento dal quale decorre il termine di sospensione della pena e qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi del quarto comma dell'articolo 163, la riabilitazione è concessa allo scadere del termine di un anno di cui al medesimo quarto comma, purché sussistano le altre condizioni prima indicate.

Circa il requisito della *buona condotta*, la valutazione del comportamento dell'interessato deve comprendere *non solo il periodo minimo di almeno tre anni* dall'esecuzione o dall'estinzione della pena inflitta, *ma anche quello successivo*, fino alla data della decisione sull'istanza prodotta.

Non sono di per sé d'ostacolo all'accoglimento dell'istanza di riabilitazione, in ragione della presunzione di non colpevolezza, la semplice esistenza di una o più denunce e la sola pendenza di un procedimento penale a carico per fatti successivi a quelli per i quali è intervenuta la condanna cui si riferisce l'istanza medesima (Cass. I, sent. 15471 del 15-4-2015), ma, allo stesso tempo, la domanda di riabilitazione può essere rigettata anche sulla base della valutazione di fatti criminosi commessi dall'istante e storicamente accertati che non abbiano formato oggetto di una pronuncia di condanna (vedi ad esempio i processi definiti tramite oblazione) (Cass. I, 18-3-2009, n. 11821).

Quanto al *mancato adempimento delle obbligazioni civili*, derivanti dal reato, per impossibilità di adempierle, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che mentre, da un lato, tale impossibilità non va intesa in senso restrittivo, e cioè come conseguenza della sola impossidenza economica, ma ricomprende tutte le situazioni non imputabili al condannato che, comunque, gli impediscono l'adempimento delle obbligazioni civili, al quale è tenuto al fine di conseguire il beneficio richiesto, dall'altro, si deve ritenere sussistente a carico dell'interessato uno specifico onere probatorio, in base al quale egli è tenuto alla dimostrazione dell'impossibilità economica di soddisfare le medesime obbligazioni (Cass., sent. 35630 del 18-9-2012).

Sul punto, si segnala come l'estinzione del credito risarcitorio nascente dal reato deve risultare da sentenza civile irrevocabile e non può essere desunta dal semplice comportamento passivo del creditore.

Non è dunque sufficiente per il conseguimento della riabilitazione la mera inerzia della parte offesa, in quanto essa non può essere intesa come rinuncia a far valere le proprie ragioni creditorie, e non produce, pertanto, alcuna efficacia liberatoria in ordine all'inadempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, inadempimento che, a norma dell'art. 179, c. 4, n. 2, c.p., costituisce ostacolo alla concessione del beneficio in questione (Cass. 31-1-2000, n. 4731).

L'adempimento dell'obbligo risarcitorio, infatti, non è condizionato dalla proposizione della richiesta della persona danneggiata (o dalla sua costituzione di parte civile nel processo penale) e spetta all'interessato l'iniziativa della consultazione con quest'ultima per l'individuazione di un'adeguata offerta riparatoria (Cass., sent. 47347 del 20-12-2011).

In merito all'impossibilità di adempiere le obbligazioni civili derivanti dal reato, va ribadito come anche la giurisprudenza abbia specificato che essa comprende non solo l'impossidenza, ma tutte le situazioni non addebitabili al condannato che gli impediscano l'adempimento cui è tenuto per conseguire il beneficio, non potendosi frapporre ingiustificato ostacolo al reinserimento sociale del riabilitando che abbia, per altro verso, dato prova, con la buona condotta tenuta, di essere meritevole della riabilitazione (Cass. 31-3-2000, n. 685; Cass. 1-2-2010, n. 4089).

La concessione del beneficio è rimessa al *Tribunale di sorveglianza* (art. 683 c.p.p.); tuttavia, verificatesi le condizioni previste, essa costituisce un diritto del condannato e l'Autorità Giudiziaria ha l'*obbligo* di concederla.

La sentenza che dichiara la riabilitazione è revocata di *diritto* quando la persona riabilitata commette entro sette anni un delitto non colposo per il quale sia inflitta la pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni od un'altra pena più grave.

La revoca è disposta dal giudice che infligge le successive condanne o, in mancanza, dal Tribunale di sorveglianza.

Le disposizioni relative alla riabilitazione si applicano anche nel caso di sentenze straniere di condanna, riconosciute a norma dell'articolo 12 c.p.

Redazione dell'Atto

ILL.MO SIG. PRESIDENTE
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI

.....

RG ES.....

Il sottoscritto difensore, come da nomina allegata, di

Tizio,

nato a, il e residente in, alla via, rivolge istanza alla S.V. affinché la stessa voglia concedere al predetto, ai sensi degli artt. 178 e ss. c.p., la riabilitazione in relazione alla sentenza di condanna n., emessa a suo carico in data, e divenuta irrevocabile in data

A sostegno della presente richiesta, si riportano alcune considerazioni.

In primis, va segnalato come sia decorso il termine previsto dall'art. 179 c.p., in quanto la sentenza per la quale si richiede la riabilitazione è divenuta irrevocabile in data 14-7-2012 e, data la concessione del beneficio della sospensione condizionale, la pena si sia estinta in data 14-7-2017.

In secondo luogo si evidenzia come il condannato, nel lungo periodo ormai trascorso, abbia fornito prova effettiva e costante di buona condotta, non rimanendo coinvolto in nuovi procedimenti penali e non riportando ulteriori condanne.

Da ultimo, si fa presente come il Tizio abbia provveduto a risarcire tutti i danni morali e materiali causati con la propria condotta alla persona offesa, adempiendo a tutte le obbligazioni civili derivanti dal reato e provvedendo a pagare le spese di giustizia.

Per quanto innanzi, si chiede che al Tizio venga riconosciuta la riabilitazione in relazione alla sentenza di condanna in oggetto, ricorrendone tutti i presupposti di legge.

Si allega:

- nomina
- documentazione comprovante l'avvenuto risarcimento del danno
- documentazione comprovante il pagamento delle spese di giustizia

Li

Avv.

NOMINA A DIFENSORE DI FIDUCIA

Il sottoscritto, nato a, il, e domiciliato in....., alla via....., in relazione al procedimento penale

NOMINA

quale suo difensore l'Avv....., del Foro di, con studio in, alla via, conferendogli ogni facoltà come per legge, ed in particolare:

- di assisterlo e difenderlo in ogni fase del procedimento, ivi compresa quella esecutiva;
- di proporre istanze, chiedere l'ammissione dei mezzi di prova, rinunciare agli stessi, ricorrere al fine di chiedere il riesame di provvedimenti cautelari, proporre opposizione a decreto penale, redigere ogni altra istanza o memoria che riterrà opportuna;
- di promuovere impugnazioni avverso le sentenze contumaciali;
- di rinunciare in tutto o in parte ai motivi di impugnazione.

Riferimenti normativi e giurisprudenziali

(V. *amplius* SIMONE, Codice Penale Commentato - C3, ed. 2017)

- art. 178 c.p.: *La ratio; La natura giuridica; La forma della domanda; L'efficacia; Rapporti con il patteggiamento.*
- art. 179 c.p.: *Ravedimento e buona condotta; La motivazione del provvedimento; Il termine previsto per la riabilitazione; Le condizioni ostative.*

za proprio nel caso in cui il P.U. agisca violando consapevolmente le regole che assicurano il corretto esercizio della sua funzione, in vista del conseguimento di un ingiusto profitto.

Riportando queste considerazioni al caso di specie, pur prendendo atto del fatto che la preparazione dei ricorsi amministrativi rientra tra quelle attività inibite all'imputato, in applicazione del disposto dell'art. 30 del Regolamento speciale del Corpo della Polizia Municipale, il quale vieta, tra l'altro, proprio la possibilità di «prestarsi alla stesura o presentazione di ricorsi od esposti da parte del pubblico», si deve procedere ad una fondamentale specificazione.

Tale divieto, infatti, non comporta in maniera automatica che le attività in questione possano qualificarsi come atti d'ufficio nell'accezione penalistica del termine, atteso che la messa a disposizione di conoscenze tecniche utili ad impostare un atto di impugnazione o a sollecitare un intervento dell'amministrazione comunale in autotutela, non rientra tra le funzioni attribuite alla Polizia Municipale o ad altri uffici comunali.

Sul punto, appare ancora una volta decisivo l'apporto interpretativo della Suprema Corte che ha espressamente affermato come il presupposto per la riconduzione di una condotta nella nozione penalistica di «atto d'ufficio» risieda nel fatto che essa sia posta in essere in un contesto funzionale, nel quale la condotta si pone, sicché non rientra nella categoria degli «atti d'ufficio» la condotta commessa «in occasione dell'ufficio» e che quindi non concreta l'uso di poteri funzionali connessi alla qualifica soggettiva dell'agente (vedi Cass., sent. 23355 del 6-6-2016; Cass., sent. 7731 del 25-2-2016).

Ed allora, visto che la redazione di ricorsi amministrativi nell'interesse di Caio (o di altri privati cittadini), certamente non rientra nelle competenze funzionali del Tizio, la condotta in questione dovrà essere ricondotta nell'ambito degli atti posti in essere «in occasione dell'ufficio» dovendosene escludere, di conseguenza, qualsivoglia rilevanza penale.

Alla luce delle suesposte considerazioni, e con il supporto della citata giurisprudenza di legittimità, si chiede in riforma dell'impugnata sentenza, l'assoluzione dell'imputato dal reato per cui è intervenuta condanna perché il fatto non sussiste.

Li

Avv.

Riferimenti normativi e giurisprudenziali

(V. *amplius* SIMONE, Codice Penale Commentato - C3, ed. 2017)

- art. 319 c.p.: *Bene-intereste tutelato; Soggetto passivo; Elemento oggettivo; Atti contrari ai doveri di ufficio; Elemento soggettivo; rapporti con altri reati; fattispecie applicative.*

**Atto di appello.
Resistenza a pubblico ufficiale.
Cassazione 17061 del 5-4-2017**

Quesito n. 16

Tizio è un giovane neopatentato che una sera, per uscire con degli amici, prende di nascosto l'autovettura del padre.

Durante la serata, mentre sta facendo un giro in centro città, Tizio avvista un posto di blocco della Polizia Stradale che sta controllando le vetture di passaggio.

Quando l'agente di fa cenno di accostare, però, il ragazzo, temendo che qualcosa non fosse a posto ed il padre potesse scoprirlo, decide di darsi alla fuga, e così, dopo aver evitato il poliziotto che gli si stava parando davanti, imbocca una stradina laterale e scappa, cercando di seminare la pattuglia che si era messa subito al suo inseguimento.

Dopo qualche chilometro, Tizio viene raggiunto dagli agenti e deferito all'A.G. per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Tratto a giudizio, l'imputato viene condannato in primo grado dal Giudice Monocratico, il quale ritiene la sua condotta integri gli estremi del delitto di cui all'art. 337 c.p. Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga l'atto di impugnazione avverso la sentenza di cui sopra.

Istituti rilevanti

Alla luce dei presupposti di fatto che caratterizzano il quesito posto si rende necessaria una preliminare disamina del reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto e punito dall'art. 337 c.p.

Commette il delitto in esame chiunque usa violenza o minaccia per opporsi ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza.

La norma tutela la libertà d'azione del pubblico ufficiale (libertà essenziale per l'ordinato svolgimento della convivenza sociale), la quale deve esplicarsi senza trovare ostacolo in forme di coazione fisica o morale, posta in essere con l'illegittimo intento di impedirne il pieno esercizio (MANZINI, ANTOLISEI, PASELLA).

Anche nel delitto in esame, come in quello previsto dall'art. 336 c.p., l'elemento materiale consiste nell'usare violenza o minaccia.

Mentre però nel caso previsto dall'art. 336 la violenza o minaccia si riferisce ad una attività futura del funzionario, nell'ipotesi in esame la violenza o la minaccia è posta in essere mentre il funzionario compie l'atto del suo ufficio e mira ad opporsi all'attività in corso.

Si è precisato (FIANDACA, MUSCO) che colui il quale pone in essere la violenza o la minaccia nei confronti del pubblico ufficiale può anche non essere il destinatario dell'atto, ma un terzo che si interponga fra pubblico ufficiale e destinatario.

A differenza di quanto abbiamo visto parlando del delitto punito dall'art. 336 (vedi parere precedente), nel delitto in esame non è necessario che la violenza o la minaccia sia esercitata direttamente sulla persona del p.u. o dell'incaricato di un pubblico servizio per impedirgli il compimento di un atto del suo ufficio o servizio, ma è sufficiente che essa si estrinsechi su cose, purché anche in tal caso si ponga come ostacolo al concreto compimento dell'attività.

Neppure è necessario che la violenza o minaccia pongano in pericolo l'incolumità fisica del p.u. bastando che esse impediscano l'esercizio dell'atto d'ufficio.

In sostanza, come è stato opportunamente precisato dalla giurisprudenza, la condotta penalmente rilevante deve intendersi rappresentata da qualsivoglia attività omissiva o commissiva che si traduca in atteggiamento, anche talora implicito, purché percepibile *ex adverso*, che impedisca, intralci, valga a compromettere, anche solo parzialmente e temporaneamente la regolarità del compimento dell'atto di ufficio o di servizio da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio e ciò indipendentemente dal fatto che l'atto di ufficio possa comunque essere eseguito.

Secondo la giurisprudenza consolidata, la violenza o minaccia deve consistere in un comportamento idoneo ad opporsi all'atto che il pubblico ufficiale sta legittimamente compiendo, in grado di ostacolarne la realizzazione; è sufficiente, comunque, che l'uso della violenza e della minaccia intralci l'atto di ufficio o servizio svolto dal pubblico ufficiale e l'autore del reato abbia come obiettivo di indurre questi ad astenersi dal compimento dell'atto.

La dottrina, invece, appare generalmente orientata in senso contrario e ritiene che anche ove sia posto in essere un comportamento positivo di opposizione, finché esso consista soltanto nel frapporre ostacoli all'attività del pubblico agente, nel rendergli più difficile l'adempimento dei compiti funzionali, non può parlarsi di violenza ai sensi della norma, e ciò anche nel caso in cui per superare gli ostacoli frappostigli il pubblico agente deve ricorrere alla forza (così PASELLA).

Proprio per la mancanza di idoneità ad opporsi all'atto del p.u. e ad ostacolarne la realizzazione non integra né violenza né minaccia ai fini del delitto in esame la cd. resistenza meramente passiva (es.: buttarsi a terra, rifiutarsi di obbedire, aggrapparsi ad appigli per non esser trascinato via etc.), che, quindi, non integra il delitto in esame, neppure nel caso in cui il funzionario sia costretto ad usare la forza per vincerla.

Si è, tuttavia, precisato al riguardo che l'atto di divincolarsi posto in essere da un soggetto fermato dalla polizia giudiziaria configura violenza ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 337 e non mera resistenza passiva quando non costituisce una sorta di reazione spontanea ed istintiva alla costrizione operata dal pubblico ufficiale ma un vero e proprio impiego di forza diretto a neutralizzare l'azione del pubblico ufficiale ed a sottrarsi alla presa, guadagnando la fuga.

Come nel reato di violenza o minaccia a P.U., il dolo è specifico e va individuato nella finalità di opporsi alla prosecuzione dell'attività del p.u. o dell'incaricato del pubblico servizio.

Esso implica la consapevolezza che il soggetto contro il quale è diretta la violenza o la minaccia rivesta la qualità di pubblico ufficiale e stia svolgendo un'attività del proprio ufficio.

Si applica l'esimente ex art. 4 D.Lgs.Lgt. 14-9-1944 n. 288.

Non vale ad escludere l'elemento psicologico, l'ignoranza della qualificazione giuridica (pubblico ufficiale) della persona offesa quando l'agente debba necessariamente sapere che questa esercita in atto una determinata funzione pubblica.

Il delitto si consuma con l'uso della violenza o minaccia, indipendentemente dai suoi effetti.

Il tentativo è senz'altro ammissibile.

Redazione dell'Atto

ILL.MO SIG. PRESIDENTE E SIGG. GIUDICI
CORTE DI APPELLO DI
.....

R.G.N.R.
RG TRIB

DICHIARAZIONE DI APPELLO CON MOTIVI CONTESTUALI AVVERSO LA SENTENZA N. EMESSA IN DATA DAL GIUDICE MONOCRATICO DI, DEPOSITATA IL, NEI CONFRONTI DI TIZIO, CON LA QUALE IL PREDETTO VENIVA CONDANNATO ALLA PENA DI PER IL DELITTO DI RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE

A) ASSOLUZIONE PERCHÉ IL FATTO NON SUSSISTE

In questa sede, la difesa intende censurare come la decisione di primo grado sia viziata da una errata applicazione dei principi di diritto espressi dalla Corte di Cassazione nell'individuare l'elemento materiale del delitto di resistenza a pubblico ufficiale.

Stando al dato normativo, infatti, il reato in questione è caratterizzato dalla realizzazione, da parte del soggetto attivo, di una violenza o di una minaccia

tesa ad opporsi alla realizzazione dell'atto di servizio e, pertanto, è necessario che egli, a tale ultimo fine, impieghi la forza o ponga in essere un comportamento percepibile come minaccioso.

La logica conseguenza di quanto testè affermato, è la insussistenza del delitto in quelle ipotesi in cui l'agente opponga una mera resistenza passiva, come una semplice fuga o come quando egli si limiti a divincolarsi per reazione spontanea ed istintiva al compimento dell'atto da parte del P.U.

Ciò non toglie, tuttavia, che anche la condotta di chi si dia alla fuga in auto possa integrare gli estremi del reato di cui all'art. 337 c.p., ma solo quando egli non si limiti a cercare di sottrarsi all'inseguimento, ma ponga deliberatamente in pericolo, con una condotta di guida obiettivamente pericolosa, l'incolumità personale degli agenti inseguitori o degli altri utenti della strada (vedi Cass., sent. n. 40 del 10-9-2013).

In un caso del genere, infatti, il soggetto attivo non esaurisce la sua azione nel tentativo di un *commodus discessus* a bordo di un mezzo di locomozione e dunque a sottrarsi all'atto dovuto del pubblico ufficiale, ma tiene un comportamento di guida integrante di per sé – in considerazione della pericolosità delle manovre attuate per seminare gli inseguitori e della messa a repentaglio dell'incolumità di essi e degli altri utenti della strada – gli estremi della «violenza» o comunque della «minaccia» rilevanti ai fini della integrazione della fattispecie incriminatrice in parola.

Pur allontanandosi dai pubblici ufficiali, l'agente pone, difatti, in atto nei loro riguardi o comunque della collettività (la cui incolumità e sicurezza sono tenuti a proteggere gli operanti), una condotta aggressiva o comunque minacciosa seppure attuata mediante il mezzo di locomozione – al fine di indurli a soprassedere dal compimento dell'atto d'ufficio e, dunque, realizza un'intenzionale opposizione ad esso (così Cass., sent. 17061 del 5-4-2017).

In questa ottica, va sottolineato come la giurisprudenza di legittimità abbia avuto modo di affermare che, per la sussistenza del reato contestato, la violenza o minaccia deve consistere in un comportamento idoneo ad opporsi all'atto che il pubblico ufficiale sta legittimamente compiendo, in grado di ostacolarne la realizzazione; sicché, in mancanza di elementi che rendano evidente la messa in pericolo per la pubblica incolumità e l'indiretta coartazione psicologica dei pubblici ufficiali, l'agente non deve rispondere di tale reato.

Al fine di addivenire all'individuazione di una esatta linea di demarcazione fra la condotta di fuga meramente passiva, non dante luogo al reato *de quo*, e la condotta di fuga invece connotata da sia pur minimi tratti di offensività o di messa in pericolo dell'incolumità personale di terzi (pubblici ufficiali o estranei), integrante invece la fattispecie, è necessario procedere ad un attento e puntuale accertamento delle modalità esecutive del comportamento di guida tenuto dall'agente, che potrà ritenersi sussumibile nell'ipotesi di cui all'art. 337 c.p. soltanto allorquando risulti volto non meramente ad eludere, a sfuggire passivamente, ma ad intralciare attivamente l'atto d'ufficio del pubblico agente, con una condotta violenta o comunque *lato sensu* intimidatoria, volontaria e diretta a tale scopo (vedi Cass., sent. 17061 del 5-4-2017).

Applicando il principio di diritto appena delineato, ritiene il difensore che, nella specie, non possa ritenersi che Tizio sia fuggito agli operanti ponendo in

essere una condotta di guida tale da porre deliberatamente in pericolo l'incolumità personale degli agenti inseguitori e della collettività e, dunque, da integrare la contestata resistenza.

Ed invero, l'imputato si è limitato a fuggire a velocità elevata, dopo aver evitato l'agente che gli andava incontro, senza che egli abbia posto in essere una sia pur minima forma di violenza o di minaccia volta ad impedire l'atto del pubblico ufficiale.

Sulla scorta di tutte le considerazioni di cui sopra, in conclusione, si chiede l'assoluzione di Tizio dal reato per cui è intervenuta condanna in primo grado, perchè il fatto non sussiste per difetto dell'elemento materiale del delitto di resistenza a pubblico ufficiale.

Riferimenti normativi e giurisprudenziali

(V. *amplius* SIMONE, Codice Penale Commentato - C3, ed. 2017)

- art. 337 c.p.: *Bene-interesse tutelato; Soggetto passivo; Elemento oggettivo; Elemento soggettivo; Scriminanti; Concorso di reati; Rapporti con altri reati.*